



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Prot. 6893 del 27/10/2023

ORDINANZA

N. 33

del 27.10.2023

OGGETTO: **ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE FRAZIONE LEOFARA IN LOCALITA' FRAZIONE LEOFARA**

IL SINDACO

In qualità di massima autorità della Protezione Civile, in previsione dello svolgimento presso la frazione Leofara di questo Comune della festa denominata "42^a Festa della Castagna", che si terrà nei giorni 28-29.10.2023, ritiene necessario regolare il traffico nel sito interessato così da poter garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cui sopra.

Considerato che la sagra genererà un afflusso copioso di persone presso il sito di seguito precisato;

Considerata la richiesta acquisita agli atti di codesto comune SUAP dell'Ente n. REP_PROV_TE/TE-SUPRO 75786/24-10-2023 del 24.10.2023 a firma della Sig.ra Annunziata Esposito in nome e per conto dell'Associazione "I'FERE";

Considerato che la circolazione dei veicoli nel tratto di carreggiata oggetto della presente ordinanza sarebbe causa di imminente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che il transito dei veicoli sarà comunque consentito, mediante un percorso alternativo, sia ai mezzi di soccorso e di pubblico servizio che ad ogni utente della strada suddetta;

Ritenuto sussistere i presupposti stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992, il quale al comma 1 cita che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4";

Ritenuto di dover disciplinare all'uopo il traffico e la sosta degli autoveicoli nel sito oggetto della presente Ordinanza;

Richiamati gli artt. n. 7 e n. 6 comma 4 lettera b del nuovo codice della strada approvato con D.L. del 30/04/1992 n. 285;



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Richiamato l'art. 42 del D.P.R. 495/1992;

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs 285/1992

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 ;

INDIVIDUA

Quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Katia D'Agostino del U.T.C.;

ORDINA

- la chiusura temporanea al transito ed alla sosta di tutti i veicoli a motore in ambo i lati della carreggiata, salvo espositori ed autorizzati, sul tratto di strada che intercorre da CONA di Leofara a fine centro abitato, nei giorni 28-29.10.2023 dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del 28/10/2023 e dalle ore 09:00 alle ore 22:00 del 29/10/2023;
- il divieto di esercizio del commercio ambulante lungo la carreggiata dal bivio Leofara-Cona fino alla diramazione della strada comunale in direzione Lago di Sbraccia-Acquaratola, adibiti ad aree parcheggio;
- il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata dalla Cona di Leofara fino alla zona denominata Fonte Vannù;
- di apporre relativa segnaletica per la delimitazione del tratto stradale indicato, la segnalazione del percorso alternativo, nei modi previsti dalla legge.
- al vigile urbano di presidiare il tratto interessato per tutta la durata dell'attività ricreativa.

In deroga ai divieti e alle limitazioni della presente ordinanza, possono accedere alle aree vincolate i veicoli adibiti a servizio di polizia e pronto soccorso.

INFORMA

Ai sensi dell'Art 37 del D.Lgs.vo n. 285/1992 che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità indicate dall'art. 74 del regolamento di esecuzione al D.P.R. n 495/1992.

DISPONE



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Che copia del presente provvedimento venga:

- Pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- Trasmessa alla Prefettura di Teramo;
- Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana, li 27.10.2023

IL SINDACO

(Dott. Ing. Camillo D'Angelo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

